IT

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

**ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI**

**PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**

(…)

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE (GS)

2.1. Osservazioni di carattere generale

27. I modelli C 06.01 e C 06.02 sono compilati se i requisiti di fondi propri sono calcolati su base consolidata. Il modello C 06.02 consta di quattro parti e raccoglie informazioni diverse su tutti i singoli soggetti (compreso l'ente segnalante) inclusi nel consolidamento:

a) soggetti inclusi nel consolidamento;

b) informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo;

c) informazioni sul contributo dei singoli soggetti alla solvibilità del gruppo;

d) informazioni sulle riserve di capitale.

28. Gli enti che hanno ottenuto la deroga di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013 compilano soltanto le colonne da 0010 a 0065 e da 0250 a 0400.

29. I dati indicati tengono conto di tutte le disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 applicabili alla relativa data di riferimento.

2.2. Informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo

30. La seconda parte del modello C 06.02 (informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo) raccoglie, nelle colonne da 0070 a 0240, informazioni sugli enti creditizi e sugli altri enti finanziari regolamentati che sono effettivamente soggetti a particolari requisiti di solvibilità su base individuale. Per ciascuno dei soggetti inclusi nell'ambito di segnalazione il modello indica i requisiti di fondi propri per ciascuna categoria di rischio e i fondi propri a fini di solvibilità.

31. In caso di consolidamento proporzionale delle partecipazioni, le cifre relative ai requisiti di fondi propri e ai fondi propri riflettono i rispettivi importi proporzionali.

2.3. Informazioni sul contributo dei singoli soggetti alla solvibilità del gruppo

32. La terza parte del modello C 06.02 e del modello C 06.01 (informazioni sul contributo alla solvibilità del gruppo di tutti i soggetti inclusi nell'ambito di consolidamento del regolamento (UE) n. 575/2013, inclusi i soggetti cui non si applicano particolari requisiti di solvibilità su base individuale) ha lo scopo di individuare, nelle colonne da 0250 a 0400, i soggetti del gruppo che generano i rischi e raccolgono fondi propri sul mercato, sulla scorta di dati che sono prontamente disponibili o possono essere facilmente riprocessati senza dover rideterminare il coefficiente di capitale su base individuale o subconsolidata. A livello di singolo soggetto, i dati relativi sia al rischio che ai fondi propri costituiscono contributi ai dati del gruppo, non elementi di un coefficiente di solvibilità su base individuale. Per tale motivo questi dati non devono essere confrontati tra loro.

33. La terza parte comprende anche gli importi degli interessi di minoranza, così come del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile e del capitale di classe 2 ammissibile inclusi nei fondi propri consolidati.

34. Poiché la terza parte del modello si riferisce a "contributi", gli importi da segnalarvi sono diversi, ove del caso, dagli importi indicati nelle colonne che si riferiscono alle informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo.

35. Lo scopo è di annullare le esposizioni incrociate all'interno di un medesimo gruppo secondo un principio omogeneo in termini sia di rischi che di fondi propri, per coprire gli importi segnalati nel modello CA consolidato del gruppo aggiungendo gli importi segnalati per ciascun soggetto nel modello della solvibilità del gruppo. Non è possibile un collegamento diretto al modello CA nei casi in cui non è superata la soglia dell'1 %.

36. Gli enti stabiliscono il metodo di ripartizione tra i singoli soggetti più idoneo a tener conto dei possibili effetti di diversificazione per il rischio di mercato e il rischio operativo.

37. È possibile che un gruppo consolidato faccia parte di un altro gruppo consolidato. Questo significa che i soggetti di un sottogruppo sono segnalati uno per uno nel GS dell'intero gruppo anche se il sottogruppo è a sua volta soggetto a obblighi di segnalazione. Il sottogruppo soggetto a obblighi di segnalazione compila altresì il modello GS per ciascun soggetto, sebbene tali informazioni dettagliate siano inserite nel modello GS relativo al gruppo consolidato di rango superiore.

38. L'ente segnala i dati relativi al contributo di un soggetto quando il contributo di tale soggetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio è superiore all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo, o quando il contributo al totale dei fondi propri è superiore all'1 % del totale dei fondi propri del gruppo. Detta soglia non vale per le filiazioni o i sottogruppi che apportano al gruppo fondi propri (sotto forma di interessi di minoranza oppure di strumenti aggiuntivi di classe 1 ammissibili o di strumenti di classe 2 ammissibili inclusi nei fondi propri).

2.4. C 06.01 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE — Totale (Totale GS)

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0250-0400 | SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO  Cfr. le istruzioni per C 06.02 |
| 0410-0480 | RISERVE DI CAPITALE  Cfr. le istruzioni per C 06.02 |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | Istruzioni |
| 0010 | TOTALE  Il Totale rappresenta la somma dei valori segnalati in tutte le righe del modello C 06.02. |

2.5. C 06.02 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE (GS)

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0011-0060 | SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO  Questo modello serve a raccogliere informazioni distinte per singolo soggetto riguardanti tutti i soggetti inclusi nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0011 | NOME  Nome del soggetto incluso nel consolidamento. |
| 0021 | CODICE  Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per gli enti e le imprese di assicurazione il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente nei modelli e nel tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
| 0026 | TIPO DI CODICE  L'ente identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0021 come "codice LEI" o "codice non-LEI". Indicare sempre il tipo di codice. |
| 0027 | CODICE NAZIONALE  Gli enti possono altresì segnalare il codice nazionale quando segnalano il codice LEI come identificativo nella colonna "Codice". |
| 0030 | ENTE O EQUIVALENTE (SÌ/NO)  È indicato "SÌ" quando al soggetto in questione si applicano requisiti di fondi propri conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE o a disposizioni quanto meno equivalenti alle norme di Basilea.  Negli altri casi si indica "NO".   Interessi di minoranza:  Articolo 81, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 82, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013  Ai fini degli interessi di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni, le filiazioni i cui strumenti possono essere ammissibili sono enti o imprese soggetti ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 in virtù della legislazione nazionale applicabile. |
| 0035 | TIPO DI SOGGETTO  Per la segnalazione del tipo di soggetto sono utilizzate le seguenti categorie:  a) ente creditizio  articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;  b) impresa di investimento  articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;  c) ente finanziario (altro)  articolo 4, paragrafo 1, punti 20, 21 e 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;  gli enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 che non sono inclusi in una delle categorie d), e) o g);  d) società di partecipazione finanziaria (mista)  articolo 4, paragrafo 1, punti 20 e 21, del regolamento (UE) n. 575/2013;  e) impresa strumentale  articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;  f) società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE)  articolo 4, paragrafo 1, punto 66, del regolamento (UE) n. 575/2013;  g) società cessionaria per la garanzia di obbligazioni bancarie (società di covered bond)  soggetto costituito per l'emissione di obbligazioni garantite o la detenzione della garanzia di tali obbligazioni, se non incluso nelle categorie a), b) o da d) a f) di cui sopra;  h) altro tipo di soggetto  soggetto diverso da quelli di cui alle lettere da a) a g).  Se un soggetto non è sottoposto al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE ma a disposizioni almeno equivalenti alle disposizioni di Basilea, la categoria pertinente è determinata con la massima diligenza possibile. |
| 0040 | **AMBITO DEI DATI: integralmente consolidato su base individuale (SF), O parzialmente consolidato su base individuale (SP)**  Inserire "SF" per le singole filiazioni consolidate integralmente.  Inserire "SP" per le singole filiazioni consolidate parzialmente. |
| 0050 | **CODICE DEL PAESE**  Gli enti segnalano il codice a due lettere che identifica il paese di cui alla norma ISO 3166-1 alpha-2. |
| 0060 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)  Questa percentuale è riferita alla quota effettiva di capitale detenuta dall'impresa madre nelle filiazioni. In caso di consolidamento integrale di una filiazione diretta, la quota effettiva è ad esempio del 70 %. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013, la quota di partecipazione di una filiazione da segnalare è il risultato della moltiplicazione delle quote tra le filiazioni in questione. |
| 0065 | **GRUPPO DI COMPENSAZIONE**  "Gruppo di compensazione" ha uno dei seguenti significati:   * un gruppo di soggetti per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione a utilizzare posizioni in un ente o in un'impresa di tale gruppo per compensare posizioni in un altro ente o impresa di tale gruppo conformemente all'articolo 325 ter del regolamento (UE) n. 575/2013; * ogni singolo soggetto le cui posizioni non possono essere compensate con le posizioni di qualsiasi altro soggetto dello stesso gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata ai sensi della direttiva 2013/36/UE, in quanto l'autorità competente non ha concesso l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 325 ter di tale regolamento.   Gli enti indicano il gruppo di compensazione cui appartiene ciascun soggetto elencato nel modello, se soddisfano le due condizioni seguenti:  a) calcolano i requisiti di fondi propri per la loro attività soggetta al rischio di mercato conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis o capo 1 ter, o a entrambi, del regolamento (UE) n. 575/2013, o sono soggetti all'obbligo di segnalare informazioni su tali requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 430, paragrafi 2 bis o 2 ter, di tale regolamento;  b) il gruppo soggetto a vigilanza consolidata ai sensi della direttiva 2013/36/UE comprende almeno due gruppi di compensazione.  I valori indicati in questa colonna sono "Gruppo di compensazione 1", "Gruppo di compensazione 2", ecc. L'associazione tra soggetti giuridici e gruppi di compensazione è coerente nel tempo, nelle segnalazioni dello stesso gruppo soggetto a vigilanza consolidata e con l'identificazione dei gruppi di compensazione nei modelli inclusi in [Allegato I del regolamento (UE) 2021/453]  Se l'ente soddisfa la condizione a) di cui sopra, ma il gruppo soggetto a vigilanza consolidata ai sensi della direttiva 2013/36/UE comprende un unico gruppo di compensazione, gli enti indicano "unico gruppo di compensazione" nella riga corrispondente all'impresa madre del gruppo segnalata in questo modello. |
| 0070-0240 | INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI  La sezione relativa alle informazioni dettagliate (colonne da 0070 a 0240) contiene informazioni riguardanti unicamente i soggetti e i sottogruppi che, essendo inclusi nel consolidamento (parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013), sono effettivamente soggetti a requisiti di solvibilità stabiliti in tale regolamento o a disposizioni almeno equivalenti alle norme di Basilea (cioè quelli per cui è indicato "Sì" nella colonna 0030).  Sono segnalate informazioni riguardanti tutti i singoli enti di un gruppo consolidato ai quali si applicano requisiti di fondi propri, indipendentemente dal luogo in cui sono situati.  Le informazioni riportate in questa parte riflettono le norme locali sulla solvibilità della giurisdizione in cui l'ente opera (per questo modello, quindi, non è necessario effettuare un doppio calcolo su base individuale conformemente alle regole dell'ente impresa madre). Nei casi in cui le norme locali sulla solvibilità siano diverse dal regolamento (UE) n. 575/2013 e non esista una ripartizione analoga, le informazioni sono integrate qualora siano disponibili dati nella rispettiva granularità. Questa parte del modello è pertanto strutturata come modello fattuale che riassume i calcoli eseguiti dai singoli enti di un gruppo, tenuto conto del fatto che alcuni di tali enti possono essere soggetti a norme di solvibilità diverse.  **Segnalazione delle spese fisse generali delle imprese di investimento**  Nel calcolo del coefficiente di capitale ai sensi degli articoli 95, 96, 97 e 98 del regolamento (UE) n. 575/2013 le imprese di investimento includono i requisiti di fondi propri relativi alle spese fisse generali.  La parte dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio relativa alle spese fisse generali è segnalata nella colonna 0100 di questo modello. |
| 0070 | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO  È segnalata la somma delle colonne da 0080 a 0110. |
| 0075 | DI CUI: RETTIFICA PER L'APPLICAZIONE DELLA SOGLIA MINIMA (OUTPUT FLOOR TREA)  I soggetti segnalano la rettifica per l'applicazione della soglia minima calcolata su base individuale. |
| 0080 | RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA  L'importo da segnalare in questa colonna è la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 0040 "IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE", e degli importi dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 0490 "IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA" del modello CA2. |
| 0090 | RISCHI DI MERCATO  L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 0520 "IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER L'ATTIVITÀ SOGGETTA AL RISCHIO DI MERCATO" del modello CA2. |
| 0100 | RISCHIO OPERATIVO  L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dell'esposizione al rischio uguale o equivalente a quello da indicare nella riga 0590 "IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)" del modello CA2.  Le spese fisse generali sono incluse in questa colonna, compresa la riga 0630 "IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI" del modello CA2. |
| 0110 | IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI  L'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti. È la somma degli importi delle righe 0640, 0680 e 0690 del modello CA2. |
| 0120-0240 | INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI FONDI PROPRI RILEVANTI AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO  Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono riflettono le norme locali di solvibilità dello Stato membro in cui opera il soggetto o il sottogruppo. |
| 0120 | FONDI PROPRI  L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei fondi propri uguali o equivalenti a quelli da segnalare nella riga 0010 "FONDI PROPRI" del modello CA1. |
| 0130 | DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI  Articolo 82 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.  Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti, le riserve sovrapprezzo azioni e altre riserve) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo da segnalare comprende gli effetti di eventuali disposizioni transitorie. È l'importo ammissibile alla data di segnalazione. |
| 0140 | RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE  Articolo 87, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0150 | CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE  Articolo 25 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0160 | DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE  Articolo 82 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.  Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 0170 | RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI  Articolo 85, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0180 | CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1  Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0190 | DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA  Articolo 81 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata per tutti i calcoli previsti dall'articolo 84 di tale regolamento, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.  Nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di CET1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo da segnalare comprende gli effetti di eventuali disposizioni transitorie. È l'importo ammissibile alla data di segnalazione. |
| 0200 | RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE  Articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0210 | CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1  Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0220 | DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE  Articoli 82 e 83 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata per tutti i calcoli previsti dall'articolo 85 di tale regolamento, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.  Nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di AT1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 0230 | CAPITALE DI CLASSE 2  Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0240 | DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE  Articoli 82 e 83 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata per tutti i calcoli previsti dall'articolo 87 di tale regolamento, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.  Nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di T2 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento. |
| 0250-0400 | INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO |
| 0250-0290 | CONTRIBUTO AI RISCHI  Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante. |
| 0250 | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO  È segnalata la somma delle colonne da 0260 a 0290. |
| 0260 | RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA  L'importo da segnalare sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e i requisiti di fondi propri del rischio di regolamento/consegna conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, escluso qualsiasi importo correlato a operazioni con altri soggetti incluso nel calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato a livello di gruppo. |
| 0270 | RISCHI DI MERCATO  Gli importi delle esposizioni al rischio per i rischi di mercato devono essere calcolati a livello di ciascun soggetto conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. I soggetti segnalano il contributo agli importi complessivi di esposizione al rischio per il rischio di mercato del gruppo. La somma degli importi qui segnalata corrisponde all'importo della riga 0520 "IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER L'ATTIVITÀ SOGGETTA AL RISCHIO DI MERCATO" della segnalazione consolidata. |
| 0280 | RISCHIO OPERATIVO  L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dell'esposizione al rischio operativo.  Questa colonna comprende le spese fisse generali. |
| 0290 | IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI  L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dell'esposizione al rischio per i rischi non elencati nelle voci precedenti. |
| 0300-0400 | CONTRIBUTO AI FONDI PROPRI  Questa parte del modello non mira a imporre agli enti di eseguire un calcolo completo del coefficiente di capitale totale a livello di ciascun soggetto.  Le colonne da 0300 a 0350 sono compilate in riferimento ai soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri mediante interessi di minoranza, capitale di classe 1 ammissibile o fondi propri ammissibili. Tenuto conto della soglia di cui all'ultimo paragrafo del precedente capo 2.3 della parte II, le colonne da 0360 a 0400 sono compilate per tutti i soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri consolidati.  In questa colonna non sono inclusi i fondi propri apportati a un soggetto dagli altri soggetti compresi nello stesso ambito del soggetto segnalante; è segnalato soltanto il contributo netto ai fondi propri del gruppo (principalmente i fondi propri raccolti presso terzi e le riserve accumulate).  Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante. |
| 0300-0350 | FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI  L'importo da segnalare come "FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI" è l'importo ricavato dalla parte due, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo. |
| 0300 | FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI  Articolo 87 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0310 | STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO  Articolo 85 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0320 | INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO  Articolo 84 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare è l'importo degli interessi di minoranza della filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0330 | STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO  Articolo 86 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare è l'importo del capitale di classe 1 ammissibile della filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0340 | STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO  Articolo 88 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare è l'importo dei fondi propri ammissibili della filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0350 | VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-) / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO |
| 0360-0400 | FONDI PROPRI CONSOLIDATI  Articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare come "FONDI PROPRI CONSOLIDATI" è l'importo ricavato dal bilancio, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo. |
| 0360 | FONDI PROPRI CONSOLIDATI |
| 0370 | DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
| 0380 | DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
| 0390 | DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO  L'importo da segnalare è il contributo di ciascun soggetto al risultato consolidato — profitto o perdita (-) — che comprende i risultati attribuibili agli interessi di minoranza. |
| 0400 | DI CUI: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO  L'importo da segnalare in questa riga è l'avviamento o l'avviamento negativo del soggetto segnalante rispetto alla filiazione. |
| 0410-0480 | RISERVE DI CAPITALE  La struttura della segnalazione delle riserve di capitale nel modello GS ricalca la struttura generale del modello CA4 e utilizza i medesimi concetti di segnalazione. Per indicare le riserve di capitale nel modello GS, gli importi pertinenti sono segnalati conformemente alle disposizioni applicabili per determinare il requisito di riserva di capitale per la situazione consolidata di un gruppo. Pertanto, gli importi segnalati di riserve di capitale rappresentano i contributi di ciascun soggetto alle riserve di capitale del gruppo. Gli importi segnalati sono basati sulle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE e sul regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le disposizioni transitorie ivi previste. |
| 0410 | REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE  Articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE |
| 0420 | RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE  Articolo 128, punto 1, e articolo 129 della direttiva 2013/36/UE  Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. In questa cella è segnalato un importo dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è stabile. |
| 0430 | RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE  Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della direttiva 2013/36/UE  In questa cella è segnalato l'importo effettivo della riserva anticiclica. |
| 0440 | RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO  Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013  In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013 in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale. |
| 0450 | RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO  Articolo 128, punto 5, articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE  In questa cella è segnalato l'importo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. |
| 0470 | RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE  Articolo 128, punto 3, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE  In questa cella è segnalato l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale. |
| 0480 | RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA  Articolo 128, punto 4, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE  In questa cella è segnalato l'importo della riserva degli altri enti a rilevanza sistemica. |